

N. /07 Reg. Sent.N. 1946/2000 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEDE DI MILANO SEZIONE II^

nelle persone dei Signori:

MARIO AROSIO Presidente
DANIELE DONGIOVANNI Referendario
PIETRO DE BERARDINIS Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella pubblica udienza del 28 marzo 2007

Visto il ricorso R.G. n. 1946/2000 proposto dal sig.

PUDDU SALVATORE

rappresentato e difeso dall'avv. Bruna Gabardi Vanoli e con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Lusardi 1

contro il COMUNE di MILANO

in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano e Armando Tempesta e con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, in Milano, via della Guastalla 8

per l'annullamento, previa sospensione,

del provvedimento del Comune di Milano P.G. 6.698.170/1986sub 2 del 24 febbraio 2000, comunicato in data 8 marzo 2000, recante ordine di provvedere al ripristino della situazione preesistente l'esecuzione delle opere al sottotetto, tenendo ferma ogni diversa opera edilizia, e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTA la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, proposta in via incidentale dal ricorrente;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

VISTA l'ordinanza n. 1767/2000 del 31 maggio 2000, con la quale è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;

VISTI i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

VISTI gli atti tutti di causa;

NOMINATO relatore, all'udienza pubblica del 28 marzo 2007, il Referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

UDITI, altresì, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale; RITENUTO in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 18 aprile 2000 e depositato il successivo 15 maggio 2000, il ricorrente ha impugnato dinanzi a questo Tribunale il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Milano, a seguito della D.I.A. presentata dal ricorrente il 9 febbraio 1998 e della successiva variante del 19 marzo 1998, preso atto del rigetto della domanda di condono relativa all'immobile per cui è causa, ha ordinato "il ripristino della situazione preesistente l'esecuzione delle opere al sottotetto". Ciò, sul rilievo che lo stato iniziale dell'abitazione, necessario presupposto della D.I.A., non corrispondeva al vero.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato, per i dedotti motivi di illegittimità.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, depositando, nell'imminenza della Camera di Consiglio fissata per la discussione dell'istanza cautelare, documentazione sui fatti di causa. Nella Camera di Consiglio del 31 maggio 2000, il Collegio, ritenuta la natura di mera diffida dell'atto impugnato, con ordinanza n. 1767/2000 ha respinto l'istanza cautelare.

Successivamente, il Comune di Milano ha depositato ulteriore documentazione pertinente ai fatti di causa.

All'udienza pubblica del 9 novembre 2006, il Collegio, attesa la possibile definizione in via amministrativa della vicenda, ha rinviato la discussione alla seconda udienza utile del marzo 2007.

In vista dell'udienza pubblica di merito del 28 marzo 2007, il ricorrente ha depositato atto di formale rinuncia al ricorso, con clausola di compensazione delle spese debitamente accettata dalla controparte, atteso che "la legittimazione degli interventi oggetto del ricorso è già stata definita con l'Amministrazione Comunale" e che perciò è venuto meno l'interesse a coltivare il gravame.

In proposito non resta al Collegio che prendere atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso e per l'effetto dichiarare l'estinzione del ricorso medesimo, con compensazione delle spese.

P.O.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione II^, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara estinto per rinuncia. Compensa le spese.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 marzo 2007, con l'intervento dei signori magistrati:

Mario Arosio Presidente

Daniele Dongiovanni Referendario

Pietro De Berardinis

Ref., estensore